



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice CONZATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2020

Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, con l'approvazione della legge n. 69 del 19 luglio 2019, denominata « codice rosso », sono stati potenziati nel nostro Paese gli strumenti normativi per il contrasto alla violenza di genere, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reati e l'inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale e per quelli che avvengono nell'ambito delle relazioni domestiche e di genere.

Il presente disegno di legge ha un duplice scopo: quello di integrare e rafforzare il regime di tutele introdotto dal codice rosso, superando i limiti per i quali non si presta la dovuta attenzione e il dovuto coinvolgimento agli autori delle violenze nell'azione di contrasto alla violenza stessa, in ottica di prevenzione e di eradicamento di comportamenti recidivanti, e quello di dare piena attuazione all'articolo 16 della legge 27 giugno 2013, n. 77, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

Il potenziamento del concetto di prevenzione in questo ambito rappresenta un'urgenza ineludibile, se si considerano i dati ufficiali relativi al fenomeno in questione. In base alla più recente « Indagine sulla sicurezza delle donne » condotta dall'ISTAT, infatti, si tratta di dati drammatici.

Nello specifico, il 31,5 per cento delle sedicenni-settantenni (6.788.000) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4.353.000) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4.520.000) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1.157.000) le forme

più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652.000) e il tentato stupro (746.000).

Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o *ex partner* il 13,6 per cento delle donne (2.800.000), in particolare il 5,2 per cento (855.000) da *partner* attuale e il 18,9 per cento (2.044.000) dall'*ex partner*. La maggior parte delle donne che aveva un *partner* violento in passato lo ha lasciato proprio a causa delle violenze subite (68,6 per cento). In particolare, per il 41,7 per cento quest'ultima è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8 per cento è stato un elemento importante della decisione.

Il 24,7 per cento delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non *partner*: il 13,2 per cento da estranei e il 13 per cento da persone conosciute. In particolare, il 6,3 per cento da conoscenti, il 3 per cento da amici, il 2,6 per cento da parenti e il 2,5 per cento da colleghi di lavoro.

Le donne subiscono minacce (12,3 per cento), sono spintonate o stratonate (11,5 per cento), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3 per cento). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1 per cento). Meno frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l'ustione, il soffocamento e la minaccia o l'uso di armi. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l'essere toccate o abbracciate o bacciate contro la propria volontà (15,6 per cento), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7 per cento), gli stupri (3 per cento) e i tentati stupri (3,5 per cento).

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da *partner*, nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei *partner* o *ex*. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8 per cento fra tutte le violenze commesse da sconosciuti).

Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3 per cento e 31,5 per cento). La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7 per cento contro 19,6 per cento), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5 per cento contro 16,2 per cento). Le straniere sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7 per cento contro 5,1 per cento). Le donne moldave (37,3 per cento), rumene (33,9 per cento) e ucraine (33,2 per cento) subiscono più violenze. Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze (fisiche o sessuali) da *partner* o *ex partner* (20,4 per cento contro 12,9 per cento) e meno da altri uomini (18,2 per cento contro 25,3 per cento). Le donne straniere che hanno subito violenze da un *ex partner* sono il 27,9 per cento, ma per il 46,6 per cento di queste, la relazione è finita prima dell'arrivo in Italia.

Il potenziamento del concetto tradizionale di prevenzione si traduce nel riconoscimento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere.

Il meritorio lavoro fin qui svolto, in via sperimentale, dalle associazioni e dagli enti definiti come «centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere» o con definizioni analoghe va sistematizzato anche normativamente affinché tali centri siano inseriti a pieno titolo nella rete dei servizi per il contrasto alla violenza

maschile contro le donne. I centri, che ad oggi sono diffusi in modo ancora disomogeneo sul territorio nazionale, offrono ai maltrattanti un percorso psico-educativo trattamentale, così come è previsto che avvenga dalla cosiddetta Convenzione di Istanbul, che ha riconosciuto come le problematiche relative alla violenza vadano affrontate con un approccio integrato, inglobando quindi coloro che commettono atti di violenza.

Le iniziative sperimentali messe in campo in Italia hanno dato risultati positivi.

Si tratta di progetti che hanno focalizzato l'attenzione sulle vittime di violenza di genere, allargando il raggio d'azione anche alle figure degli uomini autori di violenza (*stalker*, maltrattanti eccetera), avviandoli ad un percorso rieducativo trattamentale finalizzato ad apprendere le corrette modalità di gestione delle emozioni e a comprendere pienamente il disvalore sociale e la gravità anche penale delle condotte devianti. L'efficacia di tali progetti è testimoniata anche dal bassissimo numero di recidive riscontrato da parte dei soggetti sottoposti al percorso rieducativo.

Gli strumenti fin qui volti al supporto e alla protezione delle vittime di violenza sono infatti assolutamente necessari, ma non sufficienti. Il terribile e radicato fenomeno della violenza contro le donne deve essere affrontato in una prospettiva integrata, con la dovuta attenzione ai soggetti autori di violenza; l'assunzione di responsabilità della violenza e il riconoscimento del suo disvalore costituiscono efficaci misure di protezione della donna e rappresentano tipicamente, in un sistema che è costituzionalmente orientato alla rieducazione del reo, uno strumento fondamentale per la risocializzazione dell'autore di violenza.

Poiché è riconosciuto che gli uomini autori di violenza domestica e di genere tendono a reiterare il comportamento anche nell'ambito delle nuove relazioni, risulta fondamentale il recupero dei maltrattanti

quale strumento di prevenzione e contrasto alla violenza.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne - 1993) e il Consiglio d'Europa (raccomandazione del 2005 « Programmi di intervento con gli autori ») hanno invitato gli Stati ad organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza ad adottare un comportamento non violento, aiutandoli nel riconoscere la violenza e assumere la conseguente responsabilità.

Anche il Parlamento europeo, con la risoluzione del 5 aprile 2011 in materia di contrasto alla violenza sulle donne, ha ribadito la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli autori di violenza, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi e di aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che contribuiscono a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e finanche l'accettazione della stessa. Chi usa violenza contro le donne tende ad atti aggressivi sempre più gravi e a recidivare nell'85 per cento dei casi se non inserito in percorsi trattamentali.

Peraltro, da diversi anni la stessa Commissione europea ha promosso il progetto *Working With Perpetrators* (WWP) all'interno dei programmi Daphne, programmi cui hanno partecipato diversi Paesi, compresa l'Italia. Il programma WWP, oltre ad avere come scopo l'informazione e lo scambio di buone pratiche messe in atto da coloro che nel loro lavoro quotidiano si misurano sia con gli autori che con le vittime, costituisce un percorso per l'elaborazione di linee guida finalizzate a sviluppare *standard* comuni nei programmi relativi alla protezione delle vittime e necessarie misure di documentazione e valutazione. Dal citato percorso è nato un *network* di centri rivolti ai *perpetrators* presenti in diversi Paesi europei, punto di rife-

rimento per tutte le associazioni e gli enti che progettano un'iniziativa in tal senso.

L'articolo 16 della Convenzione di Istanbul indica infatti esplicitamente la necessità di disporre interventi volti al recupero degli uomini autori di violenza, indirizzati alla ri-socializzazione e alla prevenzione della recidiva, in particolare nei casi di reati di natura sessuale. La norma evidenzia la necessità di perseguire tali obiettivi offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni verso le vittime, garantendone quindi la sicurezza.

La normativa di attuazione della Convenzione di Istanbul, prevista dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, all'articolo 5 prevede l'elaborazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere che, tra le finalità, indica l'attivazione « di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva » (lettera g) del comma 2).

L'allegato G del citato Piano, rubricato « Linee d'indirizzo per il recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza », evidenzia come il recupero degli uomini autori di violenza sia uno strumento fondamentale nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere. Più nello specifico, la realizzazione dei programmi di intervento volti al trattamento e al recupero degli uomini autori di violenza dev'essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere e svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

Questi ultimi, nelle forme dei centri anti-violenza e delle case-rifugio, trovano una collocazione sistemica all'articolo 5-bis del

citato decreto-legge n. 93 del 2013, laddove viene data attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del medesimo decreto. Tale disposizione prende le mosse dall'articolo 23 della Convenzione di Istanbul, che sollecita gli Stati ad adottare le misure legislative necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare alle donne e ai bambini. Nel nostro Paese quindi i centri antiviolenza e le case-rifugio hanno una precisa collocazione normativa e precise modalità di finanziamento. Normativa e precise modalità di finanziamento che invece ancora mancano per i centri per gli uomini autori di violenza.

Ai fini di una collocazione sistemica, onde evitare una proliferazione di norme a livello regionale, i centri per gli uomini autori di violenza debbono pertanto essere collocati nell'ambito dello stesso articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013, unitamente a quanto disposto per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

In Italia, i centri che accolgono e/o attuano percorsi trattamentali per gli uomini autori di violenza sono al momento circa quaranta. Il numero più alto si registra nel nord/centro del Paese, con una forte concentrazione in Lombardia e in Emilia-Romagna, a seguire la Toscana. I centri non risultano quindi in numero sufficiente né omogeneamente diffusi per poter garantire una effettiva tutela delle vittime da un lato e un recupero dell'autore di violenza dall'altro.

L'articolo 1 del presente disegno di legge intende pertanto intervenire proprio in questo ambito, prevedendo l'istituzione dei centri per la riabilitazione psico-educativa degli uomini autori di violenza domestica e di genere, con la creazione di un Fondo per il finanziamento e regole per la ripartizione delle risorse a tal fine previste in capo al Ministro delegato per le pari opportunità, che in tale sede deve tenere conto, proprio

per le anzidette esigenze di uniformità, della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la recidiva e favorire il recupero degli uomini autori di violenza, offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, nel fine ultimo di garantire la sicurezza delle vittime. Nella ripartizione delle risorse si dovrà inoltre tener conto del numero dei centri per uomini autori di violenza già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale ed inoltre della necessità di uniformazione delle modalità di intervento dei centri, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e trattamento dei soggetti che gestiscono i centri.

Sono previsti, sempre nell'ambito della ripartizione delle risorse, l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri nonché il potenziamento degli stessi laddove già istituiti. La formazione degli operatori in questione promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico.

È previsto, altresì, che in sede di definizione e ripartizione delle risorse sia definito anche l'importo dell'onere di contribuzione in capo ai soggetti che devono partecipare obbligatoriamente ai percorsi di recupero, in conseguenza dell'applicazione delle misure di prevenzione personali e delle misure cautelari di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Il comma 3 dell'articolo 1 precisa inoltre che i centri possano essere costituiti da enti locali, in forma singola o associata; da associazioni il cui scopo sociale preveda il re-

cupero degli uomini autori di violenza, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e recupero degli autori di violenza domestica e di genere con personale specificamente formato, al fine di valorizzare le esperienze già esistenti ma al tempo stesso di promuovere la costituzione di nuove associazioni che raccolgano al loro interno le professionalità necessarie.

Il comma 4 stabilisce che i centri operino in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza (donne, figli anche minori e minori), anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

I commi finali dell'articolo 1 dispongono l'obbligo, in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano destinatarie delle risorse, di predisporre una relazione annuale per il Ministro delegato per le pari opportunità, il quale a sua volta è tenuto a riferire annualmente sull'utilizzo delle risorse al Parlamento.

Definite, all'articolo 1, le nuove modalità di potenziamento e implementazione dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, i successivi articoli della proposta normativa prevedono specifiche disposizioni integrative della vigente disciplina per il contrasto alla violenza domestica e di genere.

In particolare, l'articolo 2, al comma 1, prevede specificamente gli uomini autori di violenza e di genere quale nuova categoria di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal questore di cui al capo I del titolo I del libro I del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; il comma 2 del medesimo articolo prevede conseguentemente che il percorso di riabilitazione sia prescritto contestualmente all'ammonizione del questore già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, nell'ambito delle

misure legislative che hanno introdotto per la prima volta il contrasto allo *stalking*. In caso di mancato adempimento o di esito negativo dell'obbligo di partecipazione a tale percorso, il questore può intervenire attraverso la misura della sorveglianza speciale e, laddove le circostanze specifiche lo rendano utile alla tutela degli interessi della vittima, le altre misure amministrative assimilate.

L'articolo 3, in linea con il precedente, prescrive l'obbligo del medesimo percorso per l'imputato dei reati connessi alla violenza domestica e di genere, destinatario di misure cautelari, per cui agli imputati verrà prescritto il medesimo percorso per la durata di otto mesi, che si interromperà anticipatamente in caso di cessazione o revoca delle misure cautelari.

L'articolo 4 disciplina un obbligo di contribuzione in capo al soggetto destinatario delle misure di prevenzione o delle misure cautelari e, dunque, destinatario anche dell'obbligo di partecipazione al percorso di recupero. Si precisa che ai fini della determinazione dell'entità del contributo si tiene conto della situazione personale dei soggetti e in particolare che sono esonerati dal versamento del contributo coloro che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

L'articolo 5, infine, *in consecutio* con i precedenti che hanno previsto il percorso riabilitativo in ottica di prevenzione già nelle fasi antecedenti all'eventuale processo penale, si preoccupa dei condannati, con lo stanziamento di risorse destinate all'applicazione del percorso riabilitativo all'interno delle carceri. In questo caso, si tratta non tanto di adottare misure innovative, quanto di sistematizzare le esperienze positive già implementate in alcuni casi « guida » che non devono restare isolati, bensì essere diffusi sul territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo, denominato Fondo per i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. A tal fine, una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata al Fondo di cui al presente articolo. Il Fondo è destinato al finanziamento, all'istituzione e al potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza dome-

stica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

d) dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente articolo nonché del potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*; della formazione degli operatori predetti promuovendo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico;

e) della quota di contribuzione al finanziamento dei percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, come introdotti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, secondo quanto stabilito dall'articolo 4.

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici, e in particolare con la rete integrata dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziato ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

(Ammonimento del questore e obbligo di frequenza di percorsi di recupero per uomini autori di violenza)

1. Ai soggetti che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, autori di violenza domestica e di genere si applicano le misure di prevenzione personali del questore previste dal capo I del titolo I del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il questore dispone, nei confronti del soggetto ammonito per azioni di violenza domestica e di genere, l'obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero di cui al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale per un periodo non inferiore a otto mesi, con l'obbligo di notifica all'ufficio del questore della partecipazione ai medesimi percorsi, in particolare attraverso la notificazione dall'avvio della stessa con la presa in carico del soggetto ammonito, dell'attestazione di partecipazione al percorso con frequenza almeno settimanale e di ogni eventuale anomalia dovesse riscontrarsi da parte del soggetto nell'ambito della partecipazione al percorso di recupero. In caso di mancata attestazione di partecipazione a tali percorsi di recupero da parte del soggetto ammonito o di valutazione negativa all'esito della partecipazione agli stessi percorsi, il questore procede alla proposta, nei confronti del soggetto ammonito, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o, qualora le circostanze lo richiedano e ciò sia conforme alle esigenze di tutela del soggetto per la tutela del quale si è proceduto all'ammonimento, di una delle altre misure previste dal

codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».

Art. 3.

(Percorso di recupero nelle fasi antecedenti il giudizio)

1. Dopo l'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 282-*quinquies* - *(Percorso di recupero nelle fasi antecedenti il giudizio)* - 1. Il giudice, qualora si proceda per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, del codice penale, prescrive all'imputato destinatario dell'applicazione di misure cautelari la partecipazione a specifici percorsi di recupero di cui al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale per un periodo non inferiore a otto mesi, con frequenza almeno settimanale. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, o la valutazione negativa nei confronti dell'imputato all'esito del percorso di recupero, configura trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare ai sensi dell'articolo 276. In caso di cessazione o revoca delle misure cautelari disposte per i delitti di cui al primo periodo, cessa contestualmente l'obbligo di partecipazione ai percorsi di cui al medesimo periodo, anche anticipatamente rispetto agli otto mesi previsti ».

Art. 4.

(Oneri per la partecipazione ai percorsi di recupero)

1. La partecipazione ai percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del

decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, come introdotti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, è subordinata al versamento di un contributo da parte del soggetto ammonito o destinatario delle misure cautelari di cui ai medesimi articoli.

2. L'entità del contributo di cui al comma 1 è determinata dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2. Con il medesimo decreto, valutati tutti gli elementi di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma 2, sono determinate le modalità attraverso le quali il contributo costituisce fonte ulteriore di finanziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere.

3. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo si tiene conto della situazione personale dei soggetti di cui al comma 1. Sono ammessi gratuitamente alla partecipazione ai percorsi di recupero, con esenzione dal versamento del contributo medesimo, i soggetti che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ai fini della determinazione delle condizioni di cui al secondo periodo del presente articolo, si tiene conto in ogni caso del solo reddito personale, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 76 del citato testo unico.

Art. 5.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, una quota

pari a 1 milione di euro del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è specificamente destinata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

€ 1,00